

CONVENZIONE QUADRO PER LA CERTIFICAZIONE

dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.

(artt. 75 e ss. D. lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e succ. modifiche)

Tra

la Fondazione Università Ca' Foscari Venezia, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246 e sede operativa in Venezia, Dorsoduro 3859/A, nella persona del Consigliere Delegato, Ing. Tommaso Santini, nato a Venezia, il 18.07.1976, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3246.

e

La ditta con sede legale in (...), via e sede operativa in, via, CF e P.iva nella persona del Datore di Lavoro,, nato a il, domiciliato per la carica a via n.

PREMESSO CHE

1. L'art. 76, comma 1, lett. c) D. lgs. 10 settembre 2003 n. 276 indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro e di appalto, le Commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro;
2. l'Università Ca' Foscari Venezia ha istituito la Commissione di certificazione e ha presentato al Ministero del lavoro l'istanza di abilitazione all'attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto, con relativa iscrizione, in data 22 dicembre 2010, all'albo delle Commissioni di certificazioni istituite presso le Università;
3. ai sensi dell'art. 76 comma 1, lett. c) D. lgs. n. 276 del 2003 l'Università Ca' Foscari Venezia svolge l'attività di certificazione nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
4. intende promuovere il/ricorrere al servizio di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto ai sensi degli artt. 75 e ss. D. lgs. n. 276 del 2003 avvalendosi della Commissione di certificazione istituita dall'Università Ca' Foscari Venezia.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. promuove la/si avvale della seguente attività svolta dalla Commissione di certificazione costituita presso l'Università Ca' Foscari Venezia:

- la certificazione dei contratti di lavoro (articolo 75, D.lgs. n. 276/2003), finalizzata a dare certezza alla qualificazione dei rapporti di lavoro;
- la certificazione dei contratti di appalto (articolo 84, D.lgs. n. 276/2003), finalizzata a distinguere tra appalto lecito e somministrazione irregolare;
- la certificazione dell'atto di deposito e del contenuto dei regolamenti interni delle cooperative, finalizzata a certificare le tipologie di rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori (articolo 83, D.lgs. n. 276/2003);
- la certificazione delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto i diritti derivanti da un rapporto di collaborazione ad progetto già in essere (articolo 68, D.lgs. n. 276/2003), finalizzata a rendere inoppugnabili, *ex* articolo 2113 c.c., tali atti;
- la certificazione delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto i diritti derivanti da un rapporto di lavoro, finalizzata a rendere inoppugnabili, *ex* articolo 2113 c.c., tali atti (articolo 82, D.lgs. n. 276/2003);
- la consulenza e assistenza alle parti contrattuali, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro (articolo 81, D.lgs. n. 276/2003);
- il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all'art. 410 e ss. c.p.c., come modificati dall'art. 31 L. n. 183/2010;
- la certificazione obbligatoria delle clausole compromissorie in arbitrato di cui all'art. 808, 412 e 412 quater c.p.c., come disposto dall'art. 31, c. 10, L. 183/2010;
- l'assistenza e consulenza delle parti nella predisposizione di contratti individuali ove siano tipizzati giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento;
- la istituzione di camere arbitrali, anche unitarie mediante convenzioni, secondo quanto disposto dall'art. 31, c. 12, L. n. 183/2010;
- il tentativo di conciliazione in caso di ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro, come previsto dal c. 4 dell'articolo 80 del Dlgs 276/2003;
- la certificazione dei modelli di organizzazione e gestione delle imprese, anche con riguardo alla materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- la certificazione ai sensi della dpr n. 177/2011.

2. L'Attività si svolge secondo le modalità previste dagli artt. 75 e ss. D. Lgs. n. 276/2003 e succ. modifiche e dal Regolamento di funzionamento della Commissione di Certificazione.

Art. 2

1. L'Attività è svolta dai componenti della Commissione di certificazione nella composizione autorizzata dal Ministero del lavoro.
2. La responsabilità scientifica dell'esecuzione dell'attività è affidata al Prof. Gaetano Zilio Grandi, docente di Diritto del lavoro a tempo pieno presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Ca' Foscari Venezia, in qualità di Presidente della Commissione di certificazione.
- 3 si impegna a favorire sul piano operativo lo svolgimento dell'attività della Commissione *[parte eventuale: mediante divulgazione presso gli associati]* ed, eventualmente, la messa a disposizione di locali idonei allo svolgimento delle audizioni, ove necessario.
4. L'attività oggetto della presente convenzione è rivolta a tutti i soggetti interessati, anche se aventi sede fuori dall'ambito provinciale/regionale/nazionale.

Art. 3

1. La presente Convenzione avrà durata pari a 12 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione, con rinnovo automatico e di pari durata se non disdetta entro tre (3) mesi dalla scadenza.
2. Le parti sono libere di recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno tre mesi, tramite comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.

Art. 4

1. A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività, la Fondazione praticherà, per il primo anno di operatività della presente convenzione, a le seguenti tariffe forfettariamente stabilite, oltre I.V.A. con aliquota di legge:
 - a) per singolo contratto certificato di valore fino a € = € (...../00)
 - b) per singolo contratto certificato di valore superiore a € = € (...../00) più % del valore eccedente € , comunque per un importo complessivo non superiore a €
 - c) % del contratto e comunque un importo non superiore a € (...../00) per i contratti di appalto e di somministrazione a tempo indeterminato;
 - d) € (...../00) per l'attività di conciliazione;
 - e) € (...../00) orarie per attività di assistenza/consulenza.
2. Il valore del contratto, quale elemento per la determinazione della tariffa, corrisponde al valore complessivo del contratto in caso di contratto di durata predefinita (ad esempio contratto a progetto,

appalto), e al valore annuo in caso di contratto di lavoro di durata indeterminata (ad esempio contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

3. Nel caso in cui uno stesso datore di lavoro presenti alla Commissione di certificazione più istanze di certificazione adottando il medesimo modello contrattuale, per i contratti successivi al primo verrà applicata una tariffa pari al % di quelle sopra riportate.

4. Per la certificazione della proroga o del rinnovo di contratti già certificati dalla Commissione di verrà applicata una tariffa pari al % di quelle sopra riportate.

Art. 5

Nell'esecuzione dell'attività, la responsabilità della Commissione e dell'Università Ca' Foscari Venezia è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

Art. 6

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Venezia.

Art. 7

Trattamento dati personali: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento. Le parti titolari dei rispettivi dati dichiarano di essere a conoscenza del contenuto dell'art. Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

Art. 8

1. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

2. Gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione, che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione od accordo.

3. L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori della presente Convenzione di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in

questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Venezia, li

Per la Fondazione Università Ca' Foscari Venezia

Per la ditta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti accettano espressamente le seguenti clausole:
articolo 5 (limitazione di responsabilità)

Per la Fondazione

Per la ditta